

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 2025/2026.

Autorità emittente

La Corte Costituzionale.

Estremi della pronuncia

Sentenza n. 66/2025. + (Ordinanza 26 marzo 2025).

Materia e argomento

Suicidio medicalmente assistito e (l'indispensabile) requisito della dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale.

Tipo di giudizio

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Autorità rimettente o ricorrente

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano.

Oggetto

Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 codice penale.

Parametri invocati

Articoli 2, 3, 13, 32 co.2 e 117 co.1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso

E.A. e R.N. sono affetti da malattia irreversibile in fase terminale e, consapevoli delle loro sofferenze, rifiutano i trattamenti di sostegno vitale proposti e contattano l'indagato M.C. per organizzare il viaggio in Svizzera per il suicidio medicalmente assistito.

I soggetti, poiché non assistiti da alcun tipo di sostegno vitale artificiale (perché si sono rifiutati in quanto percepito come inutile), secondo l'interpretazione più recente, violano uno dei requisiti per la non punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi.

Argomentazione dell'autorità rimettente o ricorrente

Il giudice rimettente censura l'articolo 580 del codice penale perché esclude dalla non punibilità chi pur avendo patologia irreversibile, presenta sofferenze fisiche o psichiche intollerabili, è capace di autodeterminarsi ma non è sottoposto a trattamenti di sostegno vitale.

Si va così a creare una disparità ingiustificata, si limita l'autodeterminazione del paziente costringendolo a sofferenze inutili e si priva della dignità della persona

Eventuali questioni processuali affrontate

Ordinanza 26 marzo 2025 dove la Corte, prima della sentenza, dichiara ammissibili gli interventi spiegati da D. M., P. F., M.L. R. e L. M. (sono soggetti aventi prognosi infausta analoga, a parità di sofferenza, dei soggetti E.A. ed R.N. che, aiutati da M.C, hanno messo fine alla propria vita facendosi portare nelle cliniche svizzere).

Eccezione d'inammissibilità dell'Avvocatura di Stato

Difetto di rilevanza delle questioni mosse dal giudice rimettente poiché nel caso sottoposto al suo esame non è stata seguita la "procedura medicalizzata" di cui alla legge n. 219 del 2017... QUESTIONE NON FONDATA.

Eccezione d'inammissibilità della difesa

questione dell'incompetenza territoriale del giudice in riferimento all'art.10 c.p.p che rimanda agli articoli 8 (inapplicato) e 9co.1-2 c.p.p... QUESTIONE NON FONDATA.

Parametri costituzionali utilizzati dalla Corte

Articoli 2, 3, 13, 32 co.2 e 117 co.1 Cost. (In relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Motivazione della sentenza

La Corte analizza la richiesta del rimettente che ha interpretato in modo restrittivo la sentenza 242/2019 non estendendo l'area di non punibilità per il ricorso al suicidio assistito a chi ha rifiutato il trattamento di sostegno vitale, con questo presupposto interpretativo il Remittente dichiara il requisito di trattamento di sostegno vitale come irragionevole e contrario sia al diritto di autodeterminazione del singolo che al principio di uguaglianza.

La Corte, avvalendosi di precedenti giurisprudenziali, dichiara infondate le censure sollevate dal rimettente.

Precedenti giurisprudenziali rilevanti

Ordinanza 207/2018

Sentenza 242/2019

Sentenza 135/2024

Ordinanza 26 marzo 2025

Dispositivo della pronuncia

La Corte dichiara NON FONDATE le questioni di legittimità costituzionale dell'art.580 c.p.

Tipo di decisione

Decisione interpretativa di rigetto + monito al legislatore (decisione monitoria).

Eventuali note a commento

- Autodeterminazione, supporto con art. 2 cost. + ratio delle legge del 2017 (testamento biologico)
- vecchia ratio 580= dovere di vivere, vita è indisponibile= ora invertita: dovere di tutelare la vita in ogni momento.
- cure palliative come preconditione per una decisione autodeterminata correttamente + diritto di tutti secondo la legge del 2017 ad accedere alle cure palliative.